

ANTIRICICLAGGIO

di RAFFAELE PELLINO

Antiriciclaggio: al via la comunicazione dati sul titolare effettivo

Secondo Unioncamere, in caso di inerzia degli amministratori o liquidatori, il sindaco è tenuto a sottoscrivere digitalmente e trasmettere la comunicazione dei titolari effettivi.

Al via la comunicazione delle informazioni sul **"Titolare Effettivo" al Registro Imprese**. Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del provvedimento del Ministero delle Imprese e del Made in Italy che attesta l'operatività dei sistemi di comunicazione del titolare effettivo, come stabilito dal D.M. Economia-Sviluppo Economico 11.03.2022, n. 55, infatti, **entro l'11.12.2023** i soggetti interessati (imprese con personalità giuridica, persone giuridiche private, trust e istituti similari) dovranno inviare la **comunicazione dei loro "titolari effettivi" al Registro delle Imprese della Camera di Commercio territorialmente competente**.

Secondo il D.Lgs. 90/2017, emanato in attuazione della Direttiva UE 2015/849, il **"Titolare Effettivo"** è la persona fisica che realizza un'operazione o un'attività oppure, nel caso di entità giuridica, chi come persona fisica la possiede o controlla o ne è beneficiaria. L'identificazione certa di questa figura costituisce un tassello determinante per garantire la trasparenza delle attività d'impresa: è frequente, infatti, il riciclaggio di denaro da parte di imprese di copertura che, nascondendo il loro vero titolare, rendono difficile individuare il beneficiario degli introiti derivanti da attività illecite.

Al fine di agevolare la corretta compilazione delle domande, il sistema Camerale ha predisposto un **manuale operativo** disponibile attraverso il [portale istituzionale](#). In tale documento vengono fornite alcune importanti precisazioni, utili ai fini dell'adempimento.

Soggetti tenuti alla comunicazione - In primo luogo, occorre tener presente che sono obbligati a effettuare la dichiarazione in esame: le imprese dotate di personalità giuridica (società a responsabilità limitata, società per azioni, le società in accomandita per azioni e società cooperative); le persone giuridiche private: fondazioni, associazioni e altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture e presso le Regioni e le Province autonome; i Trust e gli istituti giuridici affini: enti e istituti che, per assetto e funzioni, determinano effetti giuridici equivalenti a quelli dei trust (rapporto giuridico nel quale una persona, fiduciario, amministra dei beni, sui quali ha il controllo, nell'interesse di terzi beneficiari). Riguardo gli istituti giuridici **"affini"** al trust si osserva che nel manuale viene precisato che l'Italia ha comunicato alla Commissione UE che il **"mandato fiduciario"** è istituto giuridico **"affine"** al trust. Pertanto, il mandato fiduciario, se collegato a società fiduciarie, è istituto che deve essere iscritto nella nuova e apposita sezione speciale del Registro delle Imprese. E' possibile **comunicare un solo mandato fiduciario per pratica**.

Devono, inoltre, essere **indicati gli estremi del mandato fiduciario**, ovvero il numero o codice assegnato al mandato dalla società fiduciaria. L'adempimento della titolarità effettiva deve essere presentato presso la Camera di Commercio dove ha sede la società fiduciaria alla quale il mandato fa riferimento. I dati e le informazioni sul mandato fiduciario e sulla titolarità effettiva comunicati sono iscritti e conservati nella apposita sezione speciale del Registro delle Imprese.

La comunicazione - Sul piano operativo si rammenta che la comunicazione dovrà avvenire unicamente **per via telematica** alla Camera di Commercio competente per territorio (anche con il supporto di intermediari autorizzati all'invio) con un'istanza **"firmata digitalmente"** (a seconda dei casi): da almeno un amministratore dell'impresa; dal fondatore o dai soggetti con la rappresentanza e l'amministrazione delle persone giuridiche private; dal fiduciario, nel caso dei trust. Nuove iscrizioni o eventuali **"variazioni"** dei dati andranno comunicate entro 30 giorni dalla data dell'atto costitutivo o di variazione e, in ogni caso, i dati forniti dovranno essere annualmente confermati.

Riguardo la **sottoscrizione digitale**, nel manuale viene precisato che questa deve essere effettuata: dal legale rappresentante o da uno degli amministratori, o dei liquidatori, o dal commissario liquidatore, o dal commissario giudiziario, in caso di società (oppure da un sindaco, in caso di inerzia degli amministratori/liquidatori); dal fondatore o da una delle persone dotate di poteri di rappresentanza e amministrazione, o dal liquidatore in caso di persona giuridica privata; dal fiduciario, in caso di trust o di istituti giuridici affini. **Non sono ammesse deleghe o incarichi a terzi per la sottoscrizione digitale del modello: solo i soggetti indicati possono sottoscrivere digitalmente la comunicazione e così autocertificare la titolarità effettiva. I terzi possono provvedere alla "spedizione telematica" del modello già sottoscritto dal soggetto obbligato:** in questo caso, devono aggiungere la loro